



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 29

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale – Disposizioni per le attività commerciali

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.04.2020, n.97;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 5-7-10-14-15 e 16 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista la successiva ordinanza contingibile ed urgente n 17 del 18.04.2020, con la quale è stata ordinata l'applicazione sul territorio della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel DPCM del 10.04.2020;

Vista la Circolare del DRPC Sicilia n. 7 del 14 Aprile 2020;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale nonché sul territorio provinciale in alcuni comuni limitrofi, rendono necessaria l'adozione, a tutela della salute pubblica, di misure straordinarie atte, anche, a prevenire potenziali situazioni di contagio;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgenza che impongono di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale da parte dei cittadini se non per i motivi espressamente previsti nei citati Decreti;

Viste le Ordinanze Sindacali nn. 17 e 19;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.28 del 15.04.2020 avente efficacia fino al 3 maggio 2020;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

DISPONE

per le motivazioni esplicative in premessa che qui integralmente si richiamano

1. La revoca, con effetto immediato, della propria ordinanza n.28 del 15.04.2020;
2. Gli esercizi commerciali di alimentari vari e di prodotti per l'igiene della casa e della persona, dovranno assicurare il servizio di consegna a domicilio o di ritiro in negozio della spesa preordinata, nella fascia oraria 07:00/20:00, con obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti.
3. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita consentiranno l'accesso al pubblico, garantendo il rispetto delle distanze minime di sicurezza, anche in prossimità dell'ingresso, al fine di evitare ogni forma di assembramento, per come segue:

- locali commerciali inferiori a mq. 200 una persona alla volta;
 - locali commerciali superiori a mq. 200 due persone alla volta;
4. Nei suddetti esercizi commerciali, come per il commercio ambulante, gli operatori sono tenuti:
 - a. all'uso costante di mascherine;
 - b. all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;
 5. Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari potranno effettuare, libera vendita e/o consegna a domicilio nella fascia oraria 07:00/14:00 e con sosta non superiore a 15 minuti, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle norme igieniche vigenti e della distanza interpersonale.
 6. Tutte le altre attività elencate nell'Allegato al DPCM del 10.04.2020, sono tenute ad osservare un orario d'apertura nelle sole ore antimeridiane, ovvero nella fascia oraria 07:00/14:00, garantendo nelle ore pomeridiane e per i casi di particolare urgenza, un servizio di pronta reperibilità, mediante apposito avviso, con indicazione del recapito telefonico e/o email, da affiggere all'ingresso della propria attività o attraverso i moderni social network;
 7. Le prescritte modalità di accesso agli esercizi di cui sopra dovranno essere rese note agli utenti mediante apposito avviso affisso all'ingresso

ORDINA

1. Il divieto dell'attività di commercio in forma itinerante su tutto il territorio comunale di operatori provenienti da altri comuni;
2. La sospensione dell'apertura domenicale e nei giorni festivi dei panifici e dei negozi di generi alimentari vari, restando vietata per le attività appena elencate il servizio di consegna a domicilio;
3. La presente Ordinanza produce effetti dal 21 aprile 2020 e rimane efficace fino al 3 Maggio 2020;
4. Il Comando di Polizia Municipale resta incaricato di vigilare sulla corretta osservanza della stessa;
5. La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
6. Copia della presente sarà trasmessa a mezzo pec a:
 - Prefettura di Palermo;
 - ASP6 di Palermo;
 - Distretto 38 di Lercara Friddi;
 - Comando Stazione Carabinieri di Lercara Friddi;
 - Distaccamento di Polizia Stradale di Lercara Friddi
 - Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 20/04/2020



IL SINDACO
Luciano Marino

